



AGENZIA DEL DEMANIO



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** ("Ministero"), con sede in Roma, Via Fornovo n. 8 (codice fiscale 80237250586), rappresentato dal Sottosegretario di Stato, on. Luigi Bobba;

l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ("ANBSC"), con sede in Roma, Via Ezio, n. 12/14 (codice fiscale 92069980800), rappresentata dal Direttore, Prefetto dott. Ennio Mario Sodano;

l'Agenzia del Demanio ("AGD"), con sede in Roma, via Barberini 38, (codice fiscale 06340981007), rappresentata dal Direttore, dott. Roberto Reggi;

E

l'Associazione Nazionale Comuni Italiani ("ANCI"), con sede in Roma, in via dei Prefetti n. 46 (codice fiscale 80118510587), rappresentata dal Segretario generale, dott.ssa Veronica Nicotra

PREMESSO CHE

- l'articolo 118 della Costituzione prevede che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- la L. 6 giugno 2016, n.106, recante "*Delega al Governo per la riforma*

- la L. 6 giugno 2016, n.106, recante *“Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”*, all’articolo 1, comma 1, al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, i quali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;
- in attuazione della delega conferita al Governo con la legge di cui al capoverso precedente, con il D.lgs. 3 luglio 2017, n.117, recante *“Codice del Terzo settore”* si è provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore;
- l’articolo 71 del citato Codice, al fine di promuovere l’assegnazione in favore degli enti del Terzo settore degli immobili pubblici inutilizzati, prevede che lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, restando a carico dell’ente concessionario l’onere di effettuare sull’immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi

necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile;

- per la medesima finalità, il successivo articolo 81 del Codice istituisce un credito d'imposta per le erogazioni effettuate in favore di enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del medesimo Codice con modalità non commerciali;

- l'articolo 55 del Codice prevede che le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5 del medesimo Codice, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento;

- l'art.11 del D.P.R. 15 marzo 2017 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", in attuazione degli artt. 45 e 46 del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo" assegna al medesimo Ministero la funzione di promuovere, sviluppare e sostenere le attività svolte dai soggetti del Terzo settore, per favorire la crescita di un welfare condiviso della società attiva a supporto delle politiche di inclusione, di integrazione e di coesione sociale;

- con D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge, con modificazioni,

- dall'art. 1, comma 1, della L. 31 marzo 2010, n. 50, è stata istituita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*" all'art. 120, comma 1, lettera c), ha abrogato il decreto legge n.4/2010, in quanto confluito nel medesimo Codice;
 - la citata Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'Interno;
 - scopo principale dell'ANBSC è provvedere all'amministrazione, anche in via non definitiva, ed alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonché di coadiuvare l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati;
 - l'ANBSC, ai sensi dell'art.112 del D.lgs n.159/2011, ha il potere di sottoscrivere convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità di cui al D.lgs. n.159/2011;
 - l'art. 61, comma 1 del D.lgs. 30 luglio 1999, n.300, così come modificato dall'art.61, comma 1, lettera f) del D.lgs. 3 luglio 2003, n.173, ha trasformato l'Agenzia del Demanio in Ente pubblico economico;
 - l'art.65, comma 1 del medesimo D.lgs. 30 luglio 1999, n.300 attribuisce

all'AGD l'amministrazione dei beni immobili di proprietà dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi e operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili;

- l'ANCI, in base alle previsioni dell'art.1 del suo statuto, costituisce il sistema di rappresentanza dei Comuni, ne promuove lo sviluppo e la crescita, ne tutela e rappresenta gli interessi, anche nei rapporti con le altre istituzioni ed amministrazioni; svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani; promuove il supporto agli Enti locali al fine di facilitare l'attuazione delle politiche per la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio immobiliare di proprietà comunale;

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO CHE

- la confisca dei beni alla criminalità organizzata rappresenta uno strumento di affermazione e crescita della legalità e dell'impegno civile: la valorizzazione ed il riutilizzo sociale di tali beni contribuiscono allo sviluppo dei territori in termini di occupazione, di inclusione sociale, di miglioramento della qualità della vita e di partecipazione attiva;

- il patrimonio immobiliare pubblico, centrale e territoriale, rappresenta un valore sociale ed economico di fondamentale importanza per il Paese che, attraverso l'avvio di iniziative di valorizzazione, può concorrere alla crescita e alla ripresa economica dei territori e delle realtà locali;
- sulla base dei dati rilevati dall'ultimo censimento dell'ISTAT sul non profit/ terzo settore emerge che le organizzazioni non profit attive in Italia sono 301.191 unità, operanti principalmente nei settori dell'assistenza sociale, della sanità, della cultura, sport e ricreazione, della protezione civile, coinvolgendo più di 5 milioni di persone tra volontari e lavoratori;
- è prioritario realizzare, in stretta cooperazione con gli enti locali e con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, non solo il monitoraggio e la classificazione in modo esaustivo di tali beni ma anche contribuire, attraverso la ristrutturazione degli stessi, alla bonifica di territori degradati, al miglioramento del contesto urbano e sociale, all'incentivazione di iniziative di diffusione della legalità, nonché ad interventi a beneficio di fasce deboli della popolazione;
- la costituzione di reti di coordinamento tra i diversi livelli di governo costituisce uno strumento necessario al rafforzamento della capacity building e dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, in conformità al principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- l'implementazione delle attività di interesse generale richiede il massimo grado di interazione e sinergia tra i vari attori coinvolti, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale e del

principio di leale collaborazione;

- appare opportuna la definizione di una collaborazione istituzionale tra il Ministero, l'ANBSC, l'AGD e l'ANCI nella programmazione e gestione di interventi volti ad assicurare l'utilizzo per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, nonché degli immobili pubblici inutilizzati;

- nel corso di questi anni, le iniziative promosse dal Ministero, attraverso le risorse finanziarie destinate all'associazionismo sociale ed al volontariato, hanno permesso di sviluppare un'efficace rete di interventi che, per ragioni di metodo e di tipologia delle azioni realizzate, esigono, alla luce del nuovo quadro normativo scaturente dal Codice del Terzo settore, una programmazione integrata, affinché il patrimonio di esperienze e risultati nel frattempo raggiunto sia ulteriormente consolidato;

tanto premesso, visto e considerato si conviene quanto segue:

Art. 1

(Premesse)

Gli atti e i documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

Art. 2

(Obiettivi)

Con il presente accordo le parti intendono avviare un rapporto di collaborazione istituzionale finalizzato a conseguire un'efficiente gestione dei beni immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, da destinare allo svolgimento delle attività di interesse generale da parte degli enti del Terzo settore, rivolte, attraverso il recupero di detti beni, alla

riqualificazione dei territori degradati, al miglioramento del contesto urbano e sociale, all'incentivazione di iniziative di diffusione di legalità, all'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati.

Art. 3

(Oggetto)

In esecuzione del presente accordo, la collaborazione di cui all'articolo 2 avrà ad oggetto:

- a) assistenza e supporto nella definizione di atti di indirizzo, linee guida, strategie e modalità operative e gestionali attraverso le quali provvedere all'individuazione dei beni, alla programmazione ed alla gestione degli interventi di recupero e riconversione di beni confiscati o inutilizzati, al fine del loro utilizzo da parte degli enti del terzo settore, per lo svolgimento di attività di interesse generale, non commerciale, volte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- b) assistenza e supporto tecnico – informativo nell'ambito delle conoscenze ed esperienze maturate;
- c) supporto nella gestione, razionalizzazione, valorizzazione e sviluppo dei beni immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili ed immobili confiscati alla criminalità organizzata;
- d) scambio di informazioni relative alle buone pratiche sui processi di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, assegnazione ed utilizzo dei beni;
- e) attivazione di sperimentazioni avanzate di utilizzo dei beni nei settori di attività di interesse generale, anche attraverso il coordinamento di reti territoriali;
- f) attività promozionale e informativa presso gli enti di Terzo settore per

far conoscere in modo puntuale le opportunità previste dagli istituti introdotti dal Codice del Terzo settore, richiamati in premessa.

Art. 4

(Modalità operative)

Le Parti indicheranno i propri referenti per le attività di collaborazione previste dall'articolo 3.

Le Parti potranno altresì costituire tavoli tecnico- istituzionali e gruppi di lavoro tematici.

Art. 5

(Impegno dei soggetti sottoscrittori)

Ciascun soggetto sottoscrittore del presente accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna:

- a rispettare i termini concordati;
- a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione dell'accordo facendo ricorso, laddove possibile, agli strumenti di semplificazione amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione, secondo quanto disposto dalla L. 7.08.1990, n. 241.

Art. 6

(Clausola di riservatezza)

Tutti i dati, documenti o altri materiali che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione del presente protocollo saranno ritenuti riservati e saranno utilizzati unicamente per gli obiettivi protocollo medesimo.

Le disposizioni del presente articolo resteranno efficaci anche dopo la scadenza del termine finale di durata del presente protocollo, per un periodo di ulteriori quattro anni.

Art. 7

(Durata)

Il presente protocollo avrà una durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovato, su conforme volontà delle Parti da manifestarsi per atto scritto.

Il presente protocollo d'intesa potrà essere modificato o integrato nel corso della sua vigenza esclusivamente in forma scritta.

Art. 8

(Clausola finanziaria)

Il presente protocollo d'intesa è a titolo non oneroso.

Art. 9

(Controversie)

Nel caso di controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente protocollo, le Parti si impegnano a comporre secondo equità le controversie medesime.

Art. 10

(Pubblicità)

Il presente protocollo d'intesa sarà pubblicato sui siti istituzionali delle Parti firmatarie, al fine di assicurarne massima conoscenza e diffusione.

Art. 11

(Consenso al trattamento dei dati)

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs.30 giugno 2003, n.196,e successive modificazioni ed integrazioni, le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall'attuazione degli impegni assunti con il presente protocollo.

Letto, firmato e sottoscritto

Roma, 28 novembre 2017

PER IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Il sottosegretario di Stato

F.to On. Luigi Bobba

PER L'AGENZIA NAZIONALE PER
L'AMMINISTRAZIONE E LA
DESTINAZIONE DEI BENI
SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Il Direttore

F.to Prefetto Mario Sodano

PER L'AGENZIA DEL DEMANIO

Il Direttore

F.to Dott. Roberto Reggi

PER L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Monica Nicotra